

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente  
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07 agosto 1990;
- VISTO** l'art.9 della legge n.40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs. n.4/08;
- VISTO** l'art. 59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018 con il quale il Dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
- VISTO** il foglio n. 545 del 3 gennaio 2018 a firma del Dirigente del Settore VI-Servizio Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 16 gennaio 2018 al n. 766, con il quale sono stati trasmessi per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla "Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D 1.1 – zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D. 2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento", adottata con delibera consiliare n. 41 del 77 luglio 2017;
- VISTA** la nota dipartimentale prot. 16000 del 26 settembre 2018, con la quale veniva evidenziata la carenza documentale della pratica inviata con il foglio di cui sopra, pertanto nelle more della dovuta integrazione, non decorrevano i termini di legge assegnati a questo DRU per l'emissione del provvedimento finale sulla variante proposta;
- VISTO** il foglio n. 14992 del 25 marzo 2019 acquisito al protocollo di questo Dipartimento in data 2 aprile 2019 al n. 6296, con il quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha riscontrato quanto richiesto con nota Dipartimentale prot. n. 16000 del 26 settembre 2018;
- VISTA** la delibera consiliare n. 41 del 7 luglio 2017 avente per oggetto: <<Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D 1.1 – zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D. 2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento">>.
- VISTA** nota prot. 15433 del 18 settembre 2018 con la quale è stato notificato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il D.A. n. 395/GAB dell'11 settembre 2018 con cui è stato ritenuto che la variante di che trattasi "non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i. ";
- VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 7 luglio 2017;
- VISTA** la certificazione a firma del Segretario Generale, datata Barcellona Pozzo di Gotto 21 dicembre

2017, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del Consiglio Comunale 41 del 7 luglio 2017, nella quale si attesta inoltre che non sono pervenute osservazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 176390 del 22 settembre 2016, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74, relativamente alla Variante in argomento ha espresso parere favorevole, a condizione;

**VISTA** la nota prot. n. 8806 del 9 maggio 2019, con la quale l'U.O.3.1 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 08 maggio 2019, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R.10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, risulta dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dal DRU con D.D.G. n. 106 dell'08 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 4 della L.R. 71/78.

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla relazione tecnica, si evince che da una verifica degli atti in possesso dall'Ufficio Tecnico Comunale è emerso che il vigente PRG, contiene taluni previsioni di zona in palese contrasto con la pianificazione attuativa previgente.

In particolare è stato riscontrato che alcuni lotti, della cosiddetta "zona artigianale", sono stati individuati dal PRG con destinazione urbanistica non conforme a quella già impressa con il "Piano per gli Insediamenti produttivi" (P.I.P), già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 18 della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71, pertanto ben prima dell'approvazione del vigente strumento urbanistico generale.

Tale difforme previsione urbanistica è comunque limitata a una piccola estensione del P.I.P., circa 3.504 metri quadrati, e interessa esclusivamente 5 lotti sui 65 previsti dal piano attuativo.

La variante urbanistica in oggetto, si rende quindi necessaria al fine di adeguare il vigente PRG alla previgente pianificazione urbanistica attuativa discendente dal citato Piano per Insediamenti produttivi. Il PRG con un evidente e riscontrato errore materiale, ha impresso alle aree oggetto della presente variante, delle destinazioni di zona incoerenti e in contrasto con le finalità del citato P.I.P. di iniziativa comunale, rendendo così quest'ultimo inapplicabile. Inoltre, dette contrastanti previsioni urbanistiche generali risultano in contrasto con legittime aspettative maturate dai titolari dei lotti già regolarmente concessi.

L'area oggetto della variante è estesa complessivamente mq. 3.504, si colloca nell'ambito della cosiddetta "zona artigianale", ubicata tra la C/da Sant'Andrea e la C/da Case Siena, e prospetta su viabilità pubblica realizzata alla stregua di opere di urbanizzazione primaria in attuazione di Piano particolareggiato. In particolare l'area, con riferimento al citato P.I.P., è costituita dai lotti artigianali nn. 37, 38, 39, 40, 41 e da una piccola superficie destinata a verde. Tali aree sono comprese tra le esistenti Vie Leonardo da Vinci (nel P.I.P. asse viario "B") e Galileo Galilei (nel P.I.P. asse viario "C"). Catastralmente l'area in oggetto è individuata nel N.C.T. del comune di Barcellona Pozzo di Gotto al Foglio di mappa n. 7 particelle nn. 832, 1171, 1414, 1415, 1416 e 1417.

Nel dettaglio, si è rilevato che, per un evidente errore materiale, i lotti nn. 37 e 38 coincidenti con la particella 1414 del foglio di mappa 7, ha una destinazione di zona a "parcheggio", disciplinato dall'art. 92 delle N.T.A., e solo per una minore estensione quella corretta di zona territoriale omogenea "D.2.1 - zone artigianali esistenti di completamento", disciplinata dall'art. 71 delle N.T.A..

Viene inoltre evidenziato che i lotti 37 e 38 sono stati assegnati in diritto di superficie all'impresa artigiana Santoro, con delibera n. 160 del 23 marzo 2000. A seguito di tale assegnazione la ditta Santoro ha successivamente realizzato sul terreno così reso disponibile, un manufatto produttivo, giusta Concessione edilizia n. 181/2002.

La particella 1415 del foglio 7, limitrofa alla citata particella 1414 intestata alla Ditta Santoro, risulta individuata nel vigente PRG come zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" disciplinata dall'art. 65 delle NTA e per una minore estensione come zona a "parcheggio". Anche la particella 1417, a sua volta limitrofa alla particella 1415 risulta anche essa individuata come zona "D.1.1". La particella 1415 coincide con i lotti artigianali n. 39 e 40 e la particella 1417 con il lotto 41 del P.I.P..

Le destinazioni urbanistiche impresses a questi ultimi lotti, già nella disponibilità del comune ai fini dell'assegnazione a imprese artigiane aventi diritto, risultano in contrasto con le previsioni del P.I.P., derivandone l'impossibilità di procedere all'assegnazione alle imprese artigiane aventi diritto.

Anche la particella 1416, limitrofa alle citate particelle 1415 e 1417 risulta anche essa individuata dal vigente PRG come zona "D.1.1 - zone industriali esistenti e di completamento" in contrasto con la previsione del previgente P.I.P. che ne prevede la destinazione a verde.

Si è inoltre riscontrato che le particelle 1171 e 832, confinanti con la particella 1416, sono anche esse individuate nel vigente PRG come zona “D.1.1 – zone industriali esistenti e di completamento” e, ancorchè esterne al perimetro del P.I.P., risultano inglobate nel medesimo isolato costituito dai lotti dal n. 29 al n. 41.

Da quanto sopra esposto ne deriva che le previsioni del vigente PRG, così come descritte, risultano in contrasto con la pianificazione attuativa previgente e con la citata Concessione Edilizia n. 181/2002 rilasciata alla Ditta Santoro. Inoltre, l’attuale destinazione urbanistica impressa ai lotti n. 37 e n. 38 risulta ostativa alla stipula di un loro idoneo atto di trasferimento alla medesima Ditta Santoro del diritto di proprietà dei due lotti, così come richiesto con istanza prot. n. 2095 del 14 gennaio 2008, istanza accolta con Delibera di G.M. n. 43 del 10 febbraio 2015.

In considerazione dell’aspettativa della Ditta Santoro in ordine al mantenimento del manufatto edilizio, aspettativa che non può essere disattesa sotto il profilo della legittimità della Concessione edilizia assentita, risulta necessario modificare la previsione urbanistica delle aree sopra descritte in favore dell’attribuzione di zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”, così come disciplinata dall’art. 71 delle N.T.A.. L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ritiene inoltre necessario ricondurre i lotti nn. 39, 40 e 41 all’interno della disciplina attuativa prevista dal previgente P.I.P., al fine di procedere alla loro assegnazione alla imprese aventi diritto e, inoltre, adeguare allo stato di fatto la destinazione urbanistica delle particelle 1416, 1171 e 832 imprimendo alle stesse, in analogia e continuità di isolato, la stessa destinazione di zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”.

Pertanto, a seguito di quanto sopra evidenziato, appare opportuno procedere ad una “Variante Urbanistica” al vigente P.R.G. che modifichi le previsioni di zona a “Parcheggio” impressa dal vigente PRG sulle particelle 1414 e 1415 in favore della destinazione di zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”. Analogamente si prevede la modifica da zona “D.1.1 – zone industriali esistenti e di completamento”, impressa sulle particelle 1415, 1416, 1417, 1171 e 832 in zona “D.2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento”.

La zona territoriale omogenea “D.2.1” – zone artigianali esistenti e di completamento” di cui alla variante di che trattasi è disciplinata dall’art. 71 delle N.T.A. che così recita:

*<< La zona omogenea “D.2.1” in C.da S. Andrea è già sottoposta a Piano particolareggiato per insediamenti produttivi approvato (PIP-1987). Il P.R.G. recepisce le specifiche norme del detto PIP approvato e ne prevede l’armonizzazione urbanistica. Per le altre zone “D.2.1” non comprese nel “PIP” e relative ad attività esistenti in caso di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e ricostruzione si applicano le norme del presente articolo.*

*Per le zone “D.2.1” previste gli interventi si attuano a mezzo di “P.di L.” esteso all’intera area così come individuata nel P.R.G. con le modalità generali dei “P.di L.” e nel rispetto dei seguenti parametri:*

- *lotto minimo: metri quadri 600;*
- *indice di fabbricabilità territoriale (It): 1,5 metri cubi/metri quadri;*
- *altezza massima: metri 8,00 esclusi impianti e volumi tecnici speciali;*
- *distanza minima dai confini del lotto: metri 5,00;*
- *distanza minima dal ciglio della strada: metri 10,00;*
- *parcheggi privati: almeno un quarto della superficie scoperta del lotto;*
- *verde privato: almeno un quarto della superficie scoperta del lotto;*
- *spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico e parcheggio (escluse le sedi viarie); minimo il 10% dell’intera area sottoposta a piano attuativo, preferibilmente lungo i fronti stradali.*

*Sono consentiti per ogni insediamento produttivo uffici per direzione aziendale per una superficie massima di metri quadri 100.*

*I piani attuativi dovranno prevedere la sistemazione a verde anche delle aree libere interne ai lotti, con la specificazione delle essenze arboree e arbustive da impiantare nonché delle tipologie di recinzione e/o di cortine di verde da adottare. Nel caso di accesso da strade di grande scorrimento (Statali, Provinciali e simili) dovranno essere previsti appositi accessi canalizzati da piste di accelerazione e/o decelerazione, con esclusione della immissione diretta.*

*Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 18 maggio 1996 n. 34 l’attuazione della previsione del P.R.G. può avvenire mediante piani attuativi di iniziativa di imprenditori privati, singoli o in consorzio, che dimostrino di avere la disponibilità del 51% delle aree interessate dal piano attuativo medesimo>>.*

Nell’area interessata dalla variante urbanistica, nonché nell’immediata prossimità, non è presente alcuna prescrizione derivante dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della regione Sicilia (PAI), di cui all’art. 1 del D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e s.m.i.

Il territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ricade nei seguenti bacini:

- Bacino idrografico del Torrente Mela;
- Bacino Idrografico del torrente Longano (008), dell'Area Territoriale tra i bacini del T.te Mela e del T.te Longano (008a) e dell'Area Territoriale tra i bacini del T.te Longano e del T.te Termini;
- Bacino Idrografico del torrente Termini (009);

L'area in oggetto non è sottoposta a tutela idrogeologica ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.

L'area oggetto della variante risulta non interessata da Vincolo di Tutela delle Bellezze Naturali e panoramiche (D.lgs. 42/04, ex L. 1497/39 e L. 431/85). Rispetto al Piano Paesaggistico – Ambito 9 “Area della catena settentrionale (Monti Peloritani), l'area interessata dalla variante resta individuata in zona di “Tutela di Livelli 1” così come definita dall'art. 9 della Normativa di Piano e pertanto gli interventi previsti si attuano attraverso procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

La variante urbanistica non interferisce in alcun modo con altri piani sovraordinati e/o con zone di particolare e/o specifico interesse.

La variante proposta, in ragione della limitata estensione dell'area interessata, non determina sostanziali modifiche agli standard urbanistici che rimangono verificati come sufficienti al fabbisogno previsto dal vigente P.R.G.. Inoltre, la stessa non altera il complessivo impianto urbanistico del territorio di riferimento, trattandosi invero di un mero adeguamento allo strumento urbanistico previgente allo stato di fatto consolidato anche sotto il profilo della legittimità amministrativa.

Dal punto di vista geografico l'area oggetto della variante si trova a circa 1,7 Km a sud del centro urbano di Barcellona Pozzo di Gotto, tra la Contrada Sant'Andrea e la Contrada Case Siena a una quota di circa 28 m sul livello del mare.

La proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, risulta supportata dal parere favorevole prot. n. 176390 del 22 settembre 2016 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, rilasciato ai sensi dell'art.13 L.n.64/74, a condizione che:

- prima della fase esecutiva dei lavori di realizzazione dei lotti PIP ancora non edificati vengano effettuate le indagini geognostiche e geofisiche volte ad accertare la successione stratigrafica, le caratteristiche tecniche dei terreni di sedime e la categoria del suolo di fondazione ciò al fine di procedere alla scelta della più idonea tipologia fondazionale.
- Con Decreto assessoriale n. 395/GAB dell'11 settembre 2018, con allegato parere n. 198 del 26 luglio 2018, che ne costituisce parte integrante, la variante di che trattasi non è da assoggettare alla procedura di valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

#### **Ritenuto che:**

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere quanto segue:

1. le motivazioni riportate nella delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 7 luglio 2017 di adozione della variante, a supporto della modifica proposta, appaiono congrue;
2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
3. con D.A. n. 395/GAB dell'11 settembre 2018 dell'Assessorato Regionale Territorio ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i., la variante di che trattasi è stata ritenuta “*non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica*” di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i.”.
4. sono state adempiute le formalità previste per la pubblicazione nei modi e nei termini dell'art.3 della L.R.n.71/78 dell'atto deliberativo n. n. 41 del 7 luglio 2017 di adozione della variante, e sulla stessa non sono state presentate osservazioni;
5. la variante allo strumento urbanistico vigente, risulta supportata dal parere favorevole a condizione prot. n. 176390 del 22 settembre 2016 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, rilasciato ai sensi dell'art.13 L. 64/74.
6. sulla variante in argomento, non è stato acquisito il parere di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in quanto lo stesso sarà espresso ai sensi degli artt.58 e 59 della l.r. n.71/78 in sede di Consiglio Regionale dell'Urbanistica.

#### **Considerato che:**

- La Variante normativa al PRG è relativa ad alcune porzioni di aree a livello locale che insistono su una superficie di mq. 3.504;

- la zona non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- la variante urbanistica non interferisce in alcun modo con altri piani sovraordinati e/o con zone di particolare e/o specifico interesse.
- Trattasi di un mero adeguamento del vigente P.R.G. alla previgente pianificazione attuativa discendente dal Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) già redatto e approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 dell'art. 18 della L.R. n. 27 dicembre 1978, n. 71.
- La variante proposta, non determina né sostanziali modifiche agli standard urbanistici che rimangono verificati come sufficienti ai fabbisogni, né costituisce alterazione del complesso impianto urbanistico del territorio di riferimento, trattandosi invero di un mero adeguamento allo strumento urbanistico previgente allo stato di fatto consolidato anche sotto il profilo della legittimità amministrativa.
- La compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina che si è pronunciato con il parere sopra citato;
- Il progetto in variante urbanistica, oggetto del presente parere, è stato oggetto di D.A. n.395/GAB dell'11 settembre 2018 dell'Assessorato Regionale Territorio ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 4, del D.lgs.n.152/06 e s.m.i., la variante di che trattasi è stata ritenuta *“non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica” di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs.n.152/2006 e s.m.i.*”.

Per quanto sopra espresso, ritenuto e considerato questa Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/D.R.U., è del

#### **PARERE**

che la variante adottata con delibera di Commissario ad acta n. 41 del 7 luglio 2017 avente per oggetto "Variante al Piano Regolatore Generale da zona a "parcheggio" e zona "D 1.1 – zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D. 2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento", sia assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, e pertanto, si sottopone il presente parere al C.R.U. per l'espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della L.R.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della L.R. 40/95.>>>;

**VISTO** il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 145 del 9 luglio 2019, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

**Vista** la nota prot. 8806 del 9 maggio 2019 - U.O. 3.1 del Servizio 3 del D.R.U. con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 6 del 8.05.2019, resa ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, relativa all'argomento esposto;

**Visti** gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;

**Uditi** i Relatori Arch. Giovanni Grutta e Arch. Giovanni Lazzari, che hanno esposto il contenuto della proposta di parere resa favorevolmente dall'Ufficio;

**Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento del consesso di condividere la proposta dell'Ufficio, che è parte integrante del presente voto anche alla luce di quanto comunicato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina che ha verificato l'assenza di vincoli gravanti sulle aree interessate dalla variante;

Per quanto sopra il Consiglio esprime

#### **Parere**

Favorevole alla Variante al P.R.G.-Delibera di C.C. n. 41 del 7 luglio 2017 avente per oggetto "Variante al P.R.G. da zona "parcheggio" e zona "D./1 – zone industriali esistenti e di completamento" in zona "D2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere dell'U.O.S 3.1 del Serv. 3 del D.R.U. n. 6 del 8.05.2019. >>>;

**RITENUTO** di potere condividere il parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 145 del 9 luglio 2019 assunto con riferimento alla proposta dell'U.Op. 3.1 del Servizio 3/DRU n. 6 del 08 maggio 2018;

**RILEVATA** la regolarità della procedura seguita;

#### **D E C R E T A**

**ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 145 del 9 luglio 2019 nonchè

alle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvata la <<Variante al P.R.G. da zona “parcheggio” e zona “D./1 – zone industriali esistenti e di completamento” in zona “D2.1 – zone artigianali esistenti e di completamento>>, adottata con Delibera del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 41 del 7 luglio 2017;

**ART.2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta di parere n. 6 del 08 maggio 2018 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DRU;
2. Parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 145 del 9 luglio 2019;
3. Delibera di C.C. n. 41 del 7 luglio 2017 di adozione della Variante parziale del P.R.G.;
4. Elaborato 01-Rev. 1.0 – Relazione Tecnica;
5. Elaborato 01-Rev. 0.0 – Elaborati Grafici scala 1:2.000;
6. Relazione Geologica contenente : Corografia Tavoleta I.G.M. – Barcellona P.G. Foglio 253 II N.O. scala 1:25.000 – Planimetria scala 1:2000 Ubicazione dell'area oggetto del Piano Particolareggiato – Stralcio PAI - Stralcio PAI Pericolosità Idraulica – Carta delle Indagini scala 1:2.000 – Carta Geologica (estratta dal P.R.G.) scala 1.10.000 - Carta Geomorfologica (estratta dal P.R.G.) scala 1.10.000 - Carta Idrogeologica (estratta dal P.R.G.) scala 1.10.000 - Carta della Pericolosità Geologica (estratta dal P.R.G.) scala 1.10.000 - Carta della Pericolosità Sismica scala 1.10.000 - Carta della Suscettività All'Edificazione scala 1.10.000 – Carta Geologica scala 1:2.000 – Carta Litotecnica scala 1:2.000 - Carta Geomorfologica scala 1:2.000 - Carta Idrogeologica (aggiuntiva) scala 1:2.000 - Carta di Sintesi per la Pianificazione Generale scala 1:2.000.

**ART.3)** Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

**ART.4)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

**ART.5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

**ART.6)** Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo,  
08/08/2019

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Giovanni Salerno)  
firmato